

INFORMATIVA

LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234

«LEGGE DI BILANCIO 2022»

DISPOSIZIONI PRINCIPALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Art.1, commi 2-4	Riforma dell'Irpef	<p>Viene introdotta una riforma dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche che comporta (i) la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili di cui all'art.11 co.1 del Tuir, (ii) la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali di cui all'art.13 del Tuir e (iii) la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".</p> <p>Le aliquote Irpef vengono così parametrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 15.000 euro: 23%; - oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%; - oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%; - oltre 50.000 euro: 43%. <p>Le nuove detrazioni d'imposta vengono invece parametrate - nella maggior parte dei casi - al reddito complessivo del contribuente e non spettano più in caso di reddito complessivo superiore a 50.000 euro.</p> <p>In merito al "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto il limite del reddito minimo complessivo, ora fissato a 15.000 euro.</p>
Art.1, comma 8	Esclusione da Irap di imprenditori artisti e professionisti	<p>A decorrere dall'esercizio 2022, l'Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.</p>
Art.1, comma 10	Patent Box	<p>Vengono apportate alcune modifiche alle novità introdotte dall'art.6 del dl n.146/2021 in relazione alla sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo. In particolare, viene modificata la decorrenza delle nuove disposizioni, non più riguardante le opzioni esercitate dal 22 ottobre 2021 - data di entrata in vigore del citato dl - bensì le opzioni riferite al periodo d'imposta in corso alla medesima data. Viene anche eliminato il divieto di cumulo con il credito per ricerca e sviluppo. Tuttavia, si escludono dai beni agevolabili i marchi di impresa e il know how. Infine, la maggiorazione fiscale viene elevata dal 90% al 110% dei costi agevolabili.</p>
Art.1, comma 12	Rinvio di Plastic tax e Sugar tax	<p>È differita al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia relativa alla disciplina di cui all'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. "Plastic tax"); • dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cd. "Sugar tax").

<p>Art.1, commi 15-19</p>	<p>Aggio della riscossione</p>	<p>Il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione viene modificato prevedendo - al pari delle altre Agenzie fiscali - una dotazione a carico del bilancio dello Stato per la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cd. "aggio") a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione. Per i ruoli affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021 permangono ancora a carico del contribuente gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore legge.</p>
<p>Art.1, comma 25</p>	<p>Proroga dell'esenzione Irpaf - Terreni dei coltivatori diretti e IAP</p>	<p>Estesa al 2022 la detassazione Irpaf prevista dall'art.1, comma 44 della legge n.232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione si applica in relazione ai terreni posseduti e condotti e a quelli presi in affitto per curarne la conduzione.</p>
<p>Art.1, commi 26-27</p>	<p>Potenziamento degli investimenti in Pir</p>	<p>Vengono modificati i limiti dell'entità dell'investimento nei piani individuali di risparmio (cd. "Pir"); dal 2022 gli investitori non possono superare il limite dei 40.000 euro per ciascun esercizio e il limite complessivo di 200.000 euro. Viene altresì prevista l'esclusione dei vincoli disciplinati dall'art.1 co.112 della legge 232/2016, con riferimento agli investimenti nei cd. "Pir alternativi".</p>
<p>Art.1, comma 28</p>	<p>Superbonus del 110% tra novità e proroghe</p>	<p>Il comma 28, lett.d) amplia il termine finale fissato per l'utilizzo del Superbonus 110%, modificando il co. 8-bis dell'art.119 del dl 34/2020. Il termine finale viene ampliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31.12.2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori almeno pari al 30% dell'intervento complessivo; • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno 30% dell'intervento complessivo; • al 31.12.2025 con aliquota: <ul style="list-style-type: none"> ○ del 110% fino al 31.12.2023; ○ del 70% per le spese sostenute nel 2024; ○ del 65% per le spese sostenute nel 2025. <p>La proroga del termine, con l'applicazione delle aliquote sopra riportate, è applicata agli interventi effettuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ condomini; ▪ da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi; ▪ da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli "interventi trainanti"; ▪ da ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale. <p>Il comma 28, lett.d-bis) amplia l'obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co.11 dell'art.119 dl 34/2020, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scempe dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale.</p>

		<p>Il comma 28, lett.e), modifica il co.13-<i>bis</i> dell’art.119, rinviando ad apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.02.2022, il compito di stabilire per le “talune tipologie di beni” i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute. Riguardo al <i>bonus</i> colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, non è stata prevista nessuna proroga del termine finale; di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile usufruire del relativo <i>bonus</i> solo ove sussistano i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%.</p>
Art.1, comma 29	<p>Modifiche all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo</p>	<p>Al comma 29, lett.a) vengono apportate modifiche all’art.121 dl 34/2020. Con riferimento alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per cessione del credito che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le predette opzioni possono essere ampliate alla nuova detrazione per le barriere architettoniche e per la realizzazione di box auto pertinenziali; ▪ l’esercizio dell’opzione deve obbligatoriamente essere accompagnato da un’attestazione di congruità delle spese e da un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio, con esclusione degli interventi cd. “<i>minori</i>”; ▪ le spese per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni rientrano tra le spese detraibili.
Art.1, comma 30	<p>Novità per il contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti</p>	<p>Al dl 34/2020 viene aggiunto l’art.122-<i>bis</i> il quale dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al comma 1 che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo; ▪ al comma 2 è previsto che se i rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se invece i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento; ▪ al comma 3 è previsto che l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
Art.1, comma 37	<p>Proroga interventi antisismici (cd. <i>sismabonus</i>)</p>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, il cd. <i>sismabonus</i>, di cui ai commi 1-<i>bis</i> e ss. dell’art.16 del dl 4 giugno 2013, n.63. La proroga concerne tutte le spese sostenute e documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’art.16-<i>bis</i> del citato decreto, per le quali già spettava una detrazione dall’imposta lorda (a seconda dei casi) del 50%, 70-80% e 75-85% fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000,00 euro. Inoltre, viene prorogato anche il cd. “<i>sismabonus acquisti</i>”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-<i>septies</i> del citato decreto.</p>

<p>Art.1, comma 37</p>	<p>Proroga del cd. "bonus mobili"</p>	<p>Viene prorogato il cd. "bonus mobili" (art.16, co.2 del dl 63/2013), per le spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 riferite all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con vincoli minimi di classe energetica. La detrazione viene ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022; • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024. <p>La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01.2021.</p> <p>Nel caso in cui gli interventi siano iniziati nel 2021 e proseguiti nel 2022, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</p>
<p>Art.1, comma 38</p>	<p>Proroga del cd. "bonus verde"</p>	<p>Il cd. "bonus verde" di cui ai co.12-15 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, è prorogato per gli anni 2022, 2023 e 2024.</p> <p>È previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese documentate e sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dal 01.01.2018 al 31.12.2024; • per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo <p>spetta una detrazione IRPEF del 36%.</p>
<p>Art.1, comma 39</p>	<p>Proroga del cd. "bonus facciate"</p>	<p>La possibilità di usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili, di cui all'art.1, co.219-223 della legge 160/2019, è prorogata anche per le spese sostenute nel 2022. L'aliquota viene ridotta al 60%.</p>
<p>Art.1, comma 41</p>	<p>Abrogazione dl 157/2021</p>	<p>Viene abrogato il dl 11 novembre 2021, n.157 (cd. <i>Decreto antifrode</i>). Le disposizioni vengono fatte confluire all'interno della normativa in commento. Di conseguenza, l'unica cosa che cambia è lo strumento normativo utilizzato; nulla varia, invece, sul piano contenutistico della norma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti alla base del medesimo dl 157/2021.</p>
<p>Art.1, comma 42</p>	<p>Bonus edilizio per l'eliminazione delle barriere architettoniche</p>	<p>Viene prevista un'agevolazione <i>ad hoc</i> per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, le cui spese sono sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022, effettuati su edifici già esistenti. La nuova disposizione prevede un'aliquota di detrazione pari al 75% ripartita in 5 quote annuali di pari importo sulle spese sostenute nella finestra temporale dal 1.01.2022 al 31.12.2022. L'importo massimo di spesa detraibile varia in funzione della tipologia di immobile nel quale vengono effettuati gli interventi.</p>
<p>Art.1, comma 44</p>	<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0</p>	<p>Prorogata al 2025 e rimodulata l'agevolazione riguardante i beni materiali e immateriali 4.0. Il credito è riconosciuto:</p> <p>a) per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 - ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2026 - in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; • 5% per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro; <p>b) per gli investimenti in beni immateriali 4.0 - tenendo conto del limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro - nella misura del:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • 20% del costo per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023, ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2024; • 15% del costo per gli investimenti effettuati nell'anno solare 2024, ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2025; • 10% del costo per gli investimenti effettuati nell'anno solare 2025, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2026.
Art.1, comma 45	Credito d'imposta per ricerca e sviluppo	<p>Vengono prorogati e rimodulati i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative istituiti dalla legge di bilancio 2020.</p> <p>Il <i>credito per attività di ricerca e sviluppo</i> viene riconosciuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, entro il limite massimo di 4 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo e sino a quello in corso al 31.12.2031 in misura pari al 10%, entro il limite massimo annuale di 5 milioni. <p>Il <i>credito per attività di innovazione tecnologica</i> viene stabilito in misura pari al:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10%, nel limite massimo di 2 milioni, sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023; 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni dal periodo d'imposta successivo e sino a quello in corso al 31.12.2025. <p>Il <i>credito per attività di design e ideazione estetica</i> viene stabilito:</p> <ol style="list-style-type: none"> fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 in misura pari al 10%, entro il limite massimo di 2 milioni; dal periodo d'imposta successivo e sino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5% ed entro il limite massimo di 2 milioni. <p>Infine, il <i>credito per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica</i> viene stabilito in misura pari al:</p> <ol style="list-style-type: none"> 15%, con un limite massimo di 2 milioni, sino al periodo d'imposta 2022; 10%, con un limite massimo di 4 milioni, per il periodo d'imposta 2023; 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni, dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31.12.2025.
Art.1, comma 46	Credito d'imposta quotazione Pmi	Prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta spettante per le spese di consulenza riferite alla quotazione delle Pmi istituito dalla legge di bilancio 2018.
Art. 1, comma 59, lettere a) e b)	<p>Proroga degli interventi straordinari in garanzia di SACE e CDP</p> <p>Modifiche alla legge 5 giugno 2020, n. 40 ("Decreto Liquidità") di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in</p>	<p>L'art. 1, comma 59, al fine di soddisfare le ulteriori esigenze di liquidità da parte di imprese e professionisti colpiti dall'epidemia COVID-19, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'intervento straordinario in garanzia di SACE in favore delle PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti titolari di partita IVA, delle associazioni professionali, delle società tra professionisti che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia delle PMI (gestito dal Mediocredito Centrale) nonché alle garanzie concesse da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

	<p>materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.</p>	<p>(ii) il termine entro il quale Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.A. può assumere esposizioni - garantite dallo Stato - derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari abilitati all'esercizio del credito, alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza pandemica;</p> <p>(iii) il termine entro il quale SACE può concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie (nazionali e internazionali) e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia delle PMI (gestito dal Mediocredito Centrale) nonché alle garanzie concesse da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, purché a tali imprese sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.</p>
<p>Art. 1, comma 63</p>	<p>Fondo indennizzo risparmiatori ("FIR") - proroga della carica della Commissione addetta all'istruttoria e determinazione delle risorse disponibili</p>	<p>In merito al Fondo indennizzo risparmiatori ("FIR") - istituito dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019") - allo scopo indennizzare i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).</p> <p>In particolare, la disposizione in commento prevede che, per il completamento delle attività del FIR, la Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo, nominata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine, la disposizione in commento autorizza una spesa di 350.000 euro per il 2022.</p>
<p>Art.1, commi 70-71</p>	<p>Bonus aggregazioni</p>	<p>Viene modificata la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale. In particolare, il termine per accedere al beneficio previsto dall'art.1, commi 233-243 della legge di bilancio 2021, non è più il 31 dicembre 2021, bensì il 30 giugno 2022. Il termine ultimo per accedere al bonus aggregazioni previsto dall'art.11 del dl n.34/2019 (decreto crescita) viene invece anticipato al 31 dicembre 2021. Infine, viene introdotto un ulteriore limite di 500.000 milioni di euro riferito all'importo massimo di Dta trasformabili, che si aggiunge al preesistente limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione.</p>
<p>Art.1, comma 72</p>	<p>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24</p>	<p>Si stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale mediante procedura semplificata. Viene messo a regime, quindi, il limite già previsto dal decreto Sostegni bis per il solo anno 2021.</p>

<p>Art.1, commi 73 e ss.</p>	<p>Reddito di cittadinanza</p>	<p>Si dispone il rifinanziamento della misura, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029.</p> <p>Viene modificata la disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico, anche al fine di prevenire comportamenti scorretti dei beneficiari, con correttivi per rafforzare il sistema dei controlli preventivi da parte dell'INPS. Sono introdotte ulteriori ipotesi di revoca del beneficio.</p> <p>Vengono inseriti meccanismi di semplificazione delle procedure sulla disponibilità al lavoro.</p> <p>Si prevede lo stanziamento di risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, anche derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani.</p>
<p>Art. 1, commi 87 e ss.</p>	<p>Materia previdenziale</p>	<p>Si introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. Quota 102).</p> <p>Viene istituito un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.</p> <p>Si provvede alla modifica della disciplina dell'APE sociale, prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022 e riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'istituto per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.</p> <p>Viene, inoltre, prorogato il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.</p>
<p>Art. 1, commi 103 e ss.</p>	<p>Previsioni relative all'INPGI</p>	<p>Viene assicurata garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicitari e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti.</p> <p>Inoltre, si stabilisce che le funzioni previdenziali svolte dall'INPGI siano trasferite all'INPS, con effetto dal 1° luglio 2022.</p>
<p>Art. 1, comma 119</p>	<p>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato</p>	<p>Viene riconosciuto l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica.</p>
<p>Art. 1, commi 122 e ss.</p>	<p>Fondo sociale per occupazione e formazione</p>	<p>Si incrementa la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere: misure per i lavoratori del settore della pesca e per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei <i>call center</i>; sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria; proroga della CIGS e della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e della CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA; percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d. sistema duale).</p>

Art. 1, comma 134	Congedo di paternità	Il congedo di paternità , sia obbligatorio che facoltativo, la cui durata (pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno) viene confermata, diviene strutturale dal 2022.
Art.1, comma 137	Esonero contributivo lavoratrici madri	Viene prevista la riduzione , in via sperimentale e per un anno, del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Art. 1, commi 139 e ss.	Fondo per il sostegno della parità salariale di genere e Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere	Si incrementa di 50 milioni di euro il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere. Inoltre, si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere , con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022; il predetto fondo consentirà, altresì, di finanziare i meccanismi premiali a favore delle imprese, anche quelle con meno di 50 addetti, previsti dalla legge sulla parità salariale (l. n. 162 del 2021) che ha introdotto la certificazione della parità di genere.
Art.1, comma 175	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene modificato il perimetro geografico di applicazione del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno, allo scopo di adeguare la disciplina alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; ciò consentirà di attribuire un'intensità di credito superiore agli investimenti effettuati nella regione Molise.
Art.1, comma 190	Proroga del credito di imposta per il restauro degli impianti sportivi pubblici	Per i soggetti titolari di reddito d'impresa viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cd. " <i>Sport bonus</i> ") previsto dall'art.1, commi 621 - 627 della legge 30 dicembre 2018, n.145, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
Art. 1, commi 191 e ss.	Trattamenti di integrazione salariale	Si prevede l'estensione dell'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, sia ai lavoratori a domicilio, sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Viene stabilita la riduzione del requisito di anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni . Si dispone l'incremento del <i>quantum</i> del sostegno. I trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori delle piccole imprese, sia pure con durate differenziate per dimensioni aziendali, modificandosi, quindi, la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi. Viene unificato il limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. Si dispone la modifica della disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Viene modificata la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale; si introduce, in particolare, un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell'ambito delle causali

		<p>di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti.</p> <p>Viene previsto un incentivo in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale costituita dai casi di concessione per ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti.</p> <p>Si stabilisce l'obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale.</p> <p>Si dispone il trasferimento, a carico dello Stato, al Fondo di integrazione salariale (FIS), nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023.</p> <p>Viene, poi, modificata la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, con ridefinizione sia dell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, sia delle relative prestazioni; rileva, in particolare, il <u>comma 214</u>, secondo cui ai fini del rilascio del DURC, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà.</p> <p>Si introducono, inoltre, disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.</p>
Art. 1, commi 221 e ss.	Ammortizzatori sociali in mancanza di lavoro	<p>Viene prevista una maggiore durata dei sussidi di disoccupazione NASPI (che viene, peraltro, estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci) e DIS -COLL, con <i>décalage</i> che inizia dal sesto mese invece che dal quarto (e dall'ottavo per gli over 55).</p> <p>Particolare rilievo assume la previsione che consente l'accesso al sussidio di <u>disoccupazione Naspi dal 2022 anche senza i 30 giorni di lavoro nell'ultimo anno</u>.</p>
Art. 1, commi 224 e ss.	Delocalizzazioni	<p>Si introduce una procedura particolare per le grandi aziende, non in crisi, con almeno 250 addetti, che intendano chiudere sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato in Italia, licenziando non meno di 50 persone: esse sono tenute a una comunicazione, almeno 90 giorni prima delle procedure di recesso collettivo, al Ministero del Lavoro, Anpal, regioni, organizzazioni sindacali; entro 60 giorni le predette aziende devono predisporre un piano per limitare le ricadute occupazionali e delineare gli interventi di politica attiva finalizzati a garantire il ricollocamento dei lavoratori coinvolti e la valorizzazione degli asset industriali (i lavoratori interessati al piano potranno accedere alla Cigs e agli strumenti di politica attiva del lavoro). Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità del licenziamento e l'obbligo di versamento del datore di lavoro di contributi in favore dell'INPS.</p>
Art.1, comma 237	Agevolazione per i trasferimenti di immobili nell'ambito della cessione di azienda o di ramo di azienda	<p>Viene prevista un'agevolazione per l'imposta di registro riguardante i trasferimenti di azienda o di ramo di azienda nell'ambito della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni. In particolare, viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa</p>

		utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta.
Art. 1, comma 239	Sostegno alla maternità nel lavoro autonomo	In favore di alcune categorie di lavoratrici autonome viene previsto l' incremento di 3 mesi , a partire dal terzo mese dopo il parto, del periodo di percepimento dell'indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell'anno precedente la domanda, inferiore ad € 8.145,00.
Art. 1, commi 249 e ss.	Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)	Si prevede la sottoscrizione, nell'ambito del GOL di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi, di qualificazione professionale e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori. Il programma GOL viene, altresì, esteso ai lavoratori autonomi che chiudono la partita IVA.
Art. 1, comma 251	Contratti di espansione	Si dispone il prolungamento del periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023; il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50.
Art. 1, commi 253-254	Esonero contributivo società cooperative	Viene riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono (c.d. operazione di workers buyout), a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di € 6.000 su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa
Art. 1, comma 352	Fondo per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo	Viene istituito il " Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET ", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per i lavoratori dello spettacolo che finanzia provvedimenti legislativi recanti misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.
Art.1, comma 353	Agevolazione Imu per i commercianti nei Comuni con meno di 500 abitanti	Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'Imu. I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo decreto ministeriale, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento Ue 18 dicembre 2013, n.1407, sugli aiuti <i>de minimis</i> .
Art. 1, commi 378-379	Credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici - proroga	Viene prorogato e rimodulato rispettivamente per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta per l'acquisto della carta, previsto dall'art.188 del dl 34/2020, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Tale credito - fruibile esclusivamente in compensazione ex art.17 dlgs n.241/1997 - è riconosciuto: nella misura del 30% per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022; entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

<p>Art.1, commi 451 e 456</p>	<p>Esenzione dal “canone unico” per le attività colpite da sisma e altre agevolazioni fiscali</p>	<p>Al comma 451 è previsto che per l’anno 2022 il Canone Unico Patrimoniale per la concessione e l’autorizzazione del suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, per la concessione dei posteggi mercatali, per le affissioni pubbliche e per i passi carrabili di cui all’art.1, comma 816-847 della legge di bilancio 2020 non è dovuto per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi, individuate dall’art.1, comma 997 della legge di bilancio 2019, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al dl 17 ottobre 2016, n.189. Al comma 456 è previsto, inoltre, che i redditi dei fabbricati ubicati nei suddetti territori, se distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità (adottate entro il 31 dicembre 2018), sono esenti dall’Irpef e dall’Ires fino al periodo d’imposta 2021, nonché dall’Imu, sempre fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, fino al 31 dicembre 2022.</p>
<p>Art.1, comma 506</p>	<p>Aliquota Iva somministrazioni di gas</p>	<p>Viene fissata - in deroga a quella ordinaria - l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano utilizzato per combustione ad usi civili ed industriali contabilizzate nelle fatture emesse in relazione ai consumi effettivi/stimati dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.</p>
<p>Art.1, comma 527</p>	<p>Percentuali di compensazione Iva</p>	<p>Viene estesa all’anno 2022 la percentuale di compensazione Iva del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate dai produttori agricoli in regime speciale ex art.34 del Decreto Iva.</p>
<p>Art. 1, commi 604 e ss.</p>	<p>Pubblico impiego e pubblica amministrazione</p>	<p>In tema di pubblico impiego e pubblica amministrazioni, si segnalano i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021, ammesso per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui, per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci; – istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026; – determinazione, per il triennio 2022-2024, degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023; – stanziamento, a decorrere dal 2022, pari allo 0,55% del monte retributivo del 2018 al fine di definire, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti; – istituzione di un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

<p>Art.1, commi 622-624</p>	<p>Rivalutazione dei beni di impresa</p>	<p>Viene modificata la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa contenuta all'art.110 del <i>decreto Agosto</i> (dl 104/2020), attraverso l'aggiunta dei commi 8-ter e 8-quater.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Con riferimento ai maggiori valori imputati alle attività immateriali (marchi e avviamento) ammortizzabili per diciottesimi, sono stabiliti nuovi limiti alla deduzione che non può essere effettuata in misura superiore a un cinquantesimo per periodo di imposta. Il periodo di deduzione cinquantennale è traslato anche sulle minusvalenze che eventualmente derivano da operazioni realizzative dei suddetti beni. Pertanto, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o ancora nel caso di eliminazione del bene dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile (fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato per effetto della rivalutazione) in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Un'ulteriore specifica riguarda l'avente causa: la quota di costo riferibile al valore residuo ammortizzabile del maggiore valore di cui sopra è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, al netto della minusvalenza eventualmente dedotta dal dante causa. ➤ È ancora possibile effettuare il più vantaggioso ammortamento per diciottesimi mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% da scontare per la rivalutazione o il riallineamento. ➤ In alternativa, i soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione del regime fiscale di cui al citato art.110, attraverso modalità e termini da stabilirsi con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso o per l'utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate.
<p>Art. 1, comma 645</p>	<p>Esonero contributivo contratti di apprendistato</p>	<p>Si proroga per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.</p>
<p>Art.1, comma 683</p>	<p>Rinvio del regime Iva per gli enti associativi</p>	<p>Viene rinviata al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, commi 15-<i>quater</i>, 15-<i>quinqies</i> e 15-<i>sexies</i> del dl 21 ottobre 2021, n.146, con le quali viene modificato il trattamento Iva applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.</p>
<p>Art.1, comma 711</p>	<p>Proroga sospensione degli ammortamenti</p>	<p>Viene esteso ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime contenuto all'art.60, co.7-<i>bis</i>, dl 104/2020 che aveva previsto la facoltà - per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali - di sospendere fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. Dal tenore letterale della norma sembra evincersi che la facoltà prorogata per il 2021 sia riservata unicamente ai soggetti che si siano già avvalsi del regime derogatorio sospendendo il 100% della quota di ammortamento annuo nel bilancio 2020. La possibilità di sospensione parrebbe quindi preclusa ai soggetti che hanno solo parzialmente sospeso le quote di ammortamento nell'esercizio 2020. Restano fermi, ai sensi dell'art.60, co. 7-<i>ter</i> e 7-<i>quater</i>, anche (i) l'obbligo di accantonare a riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondente alla</p>

		quota di ammortamento non portata in deduzione e (ii) l'obbligo di specifica informativa in Nota Integrativa.
Art.1, comma 713	Credito d'imposta filtraggio acqua	Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale e/o istituzionale.
Art.1, comma 714	Modifica all'ambito di operatività del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital	La norma in commento interviene sulla disciplina del Fondo rotativo per le operazioni di <i>venture capital</i> di cui all'art. 18- <i>quater</i> del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita"), estendendo l'area di intervento del medesimo Fondo, al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. In particolare, la platea dei soggetti in cui le risorse del Fondo possono essere investite include ora, oltre che le imprese <i>start-up</i> innovative, tutte le PMI innovative. Inoltre, il Fondo può investire in quote/azioni di fondi di <i>venture capital</i> , istituiti sotto forma di fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono in almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate, nelle diverse fasi di vita dei fondi interessati, e in fondi comuni di investimento che investono in fondi di <i>venture capital</i> (aventi le predette caratteristiche), gestiti da Invitalia Ventures SGR S.p.A., anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A. La novella prevede altresì che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in <i>venture capital</i> sono effettuate avvalendosi Invitalia Ventures SGR S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1, commi 715-716	Modifica delle disposizioni concernenti la Banca d'Italia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 – soglia di partecipazione al capitale di Banca d'Italia	La disposizione in commento, nel confermare quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del Decreto Legge n. 133/2013 - ovvero che ciascun partecipante al capitale di Banca d'Italia " <i>non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento</i> " – prevede ora che per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale, abrogando la precedente previsione in virtù della quale i dividendi relativi alle quote eccedenti il predetto limite venivano imputati alle riserve statutarie di Banca d'Italia. Alla luce di tale novella, lo statuto di Banca d'Italia dovrà essere adeguato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Bilancio in commento. In tale occasione, dovrebbe essere eliminato anche l'obbligo di alienazione delle quote in eccesso, previsto dall'art. 3, comma 4 del vigente statuto di Banca d'Italia, in quanto non previsto dalle disposizioni di legge in commento. Appare invece confermata la validità e vigenza della disposizione dell'art. 9, comma 1, dello statuto di Banca d'Italia, ai sensi della quale i partecipanti al capitale che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1% del capitale sociale possono intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante al capitale in possesso di una partecipazione superiore alla predetta soglia.
Art.1, comma 718	Regime speciale per le Sinq	Viene ampliato l'ambito di applicazione del regime speciale applicabile alle Sinq (società di investimento immobiliare quotate) previsto dalla legge 296/2006. In particolare, il regime in parola - che prevede l'esenzione dall'Ires e dall'Irap del reddito derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti -

		viene esteso anche alle società di investimento immobiliare non quotate aventi determinate caratteristiche.
Art. 1, commi 720-726	Tirocinio curricolare ed extra-curricolare	Si stabilisce l'introduzione di una nozione di tirocinio curricolare, con rinvio a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione, sulla base di taluni criteri ben definiti e più stringenti rispetto a quelli attuali, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari (commi 720-726), al fine di contrastare l'abuso dei tirocini extracurricolari
Art.1, comma 763	Docenti e ricercatori - Prolungamento della durata del regime agevolato	Viene introdotta la possibilità per docenti e ricercatori di estendere la durata del regime agevolativo previsto dall'art.44 del dl 78/2010. Per accedere ai benefici i soggetti interessati devono: <ul style="list-style-type: none"> - essere stati iscritti all'Aire, ovvero essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea; - avere trasferito la residenza prima del 2020; - essere già beneficiari, al 31 dicembre 2019, delle agevolazioni per docenti e ricercatori previste dall'art.44 cit. L'estensione temporale del periodo agevolato non è gratuita, bensì soggetta ad un onere <i>una tantum</i> , quantificato nel 10% o nel 5%, il quale si calcola sui redditi oggetto dell'agevolazione nel periodo antecedente a quello in cui viene esercitata l'opzione. Le disposizioni attuative del regime in parola vengono demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Art.1, comma 812	Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo in impianti alimentati da fonti rinnovabili	Viene introdotto un credito d'imposta per spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il beneficio è rivolto anche a impianti già esistenti e che pure hanno fruito degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art.25-bis, dl 91/2014. Le disposizioni attuative per l'accesso al beneficio o per il suo eventuale recupero nel caso di indebito utilizzo sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art.1, commi 831-834	Credito d'imposta per l'installazione di impianti di compostaggio presso centri agroalimentari	Viene riconosciuto un credito di imposta per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini Irap.
Art.1, comma 912	Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "Pir Pmi"	Viene prorogato anche all'anno 2022, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. "Pir Pmi" istituito dalla legge di bilancio 2021. Le modifiche riguardano l'ammontare e le modalità di fruizione del credito, utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.
Art.1, comma 913	Pagamento a 180 gg. delle cartelle di pagamento	Il più ampio termine di pagamento di 180 gg. previsto in origine dall'art.2 del dl 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dal 01.09.2021 al 31.12.2021, è stato esteso anche alle cartelle notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022. In questo arco di tempo, il debitore non può essere considerato inadempiente e, come tale, non può essere attinto da misure cautelari o esecutive. Non è previsto alcun differimento dei termini di impugnazione delle cartelle. La proroga concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e non gli avvisi di accertamento, anche se esecutivi, per i quali restano fermi gli ordinari 60 giorni.
		La novella interviene sulla concessione di finanziamenti da parte di soggetti, diversi dalle banche, dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati

<p>Art.1, comma 914</p>	<p>Modifica dell'art. 111 del Testo unico bancario – disciplina del microcredito</p>	<p>all'esercizio del credito, specializzati nel settore dei microcrediti ("operatori del microcredito").</p> <p>Gli operatori del microcredito possono concedere finanziamenti, di importo contenuto, finalizzati a favorire "l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa" (c.d. "microcredito imprenditoriale") e a sostenere "persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale" (c.d. "microcredito sociale"). Tali soggetti, in presenza di determinati requisiti, sono iscritti in uno specifico elenco attualmente tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>La disposizione in commento, al fine di rafforzare gli interventi finanziari tramite l'erogazione di microcrediti e agevolare l'erogazione di tale forma di finanziamento da parte degli operatori del microcredito:</p> <ol style="list-style-type: none"> innalza da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; elimina la categoria di finanziamento erogabile dagli operatori del microcredito finalizzata all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; introduce una nuova categoria di microcredito, consentendo agli operatori di microcredito di concedere finanziamenti a s.r.l. senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, per un importo massimo di 100.000 euro; stabilisce che le disposizioni di rango secondario (da adottare con un Decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia) fissano la durata massima di tali a 15 anni; stabilisce che la concessione del microcredito non può essere limitata da criteri legati ai ricavi, al livello di indebitamento e all'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.
<p>Art.1, commi 915-916</p>	<p>Fondo indennizzo risparmiatori ("FIR") - Proroga del termine per la procedura di accesso al FIR</p>	<p>Sono introdotte anche novità riguardanti l'accesso al Fondo Indennizzo Risparmianti ("FIR").</p> <p>Ai sensi della norma in commento, i risparmiatori che, entro il termine del 18 giugno 2020, abbiano avviato la procedura telematica di compilazione della domanda di indennizzo, tramite il Portale FIR, senza averne ancora finalizzato l'invio, possono accedere alle prestazioni del Fondo, a condizione che la domanda di indennizzo venga completata e inviata con idonea documentazione attestante i requisiti previsti.</p> <p>La disposizione in commento, al sussistere delle medesime condizioni, ha anche riconosciuto la possibilità di integrare la documentazione mancante per i risparmiatori che, entro il termine del 18 giugno 2020, abbiano presentato una o più domande di indennizzo tramite portale, risultate tuttavia incomplete all'esito dell'istruttoria svolta.</p> <p>In ogni caso per poter accedere alle risorse del Fondo la domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 marzo 2022.</p> <p>Infine, viene chiarito che, pur concedendo la possibilità di finalizzazione delle domande, le stesse verranno liquidate solo dopo che saranno completate le procedure di indennizzo delle domande presentate e completate regolarmente entro il 18 giugno 2020, nei limiti delle risorse che resteranno disponibili.</p>
<p>Art.1, commi 923-924</p>	<p>Sospensione dei versamenti nel settore sportivo</p>	<p>Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è prevista la sospensione dei termini di versamento relativi a:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; • contributi previdenziali, assistenziali e premi Inail (compresi i termini relativi agli adempimenti), dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; • Iva, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; • imposte sui redditi, in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022. <p>I versamenti sospesi verranno effettuati, senza maggiorazioni o interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure in un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.</p>
Art. 1, commi 927-944	Sospensione dei termini per adempimenti tributari in capo ai liberi professionisti	Si introducono principi fondamentali in tema di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.
Art. 1, comma 969	Indennità una tantum lavoratori fragili	Si prevede il riconoscimento per il 2022 di una indennità <i>una tantum</i> di € 1.000,00 in favore dei lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, senza però godere della relativa indennità.
Art. 1, comma 971	Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale	Istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a <i>part time</i> ciclico verticale.
Art. 1, comma 995	Contratti di consulenza e collaborazione nella Pubblica Amministrazione	Viene prevista per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

21 gennaio 2022

LO STUDIO

Legalitax è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it